

**ILL.MO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE LAVORO**

*

**Ricorso
proposto da**

prof.ssa Roberta LA CONO, nata a Messina il 12.4.1965, c.f. LCNRR65D52F158G, rappresentata e difesa per procura in calce al presente atto dall'avv. Fabio Rossi del Foro di Catania - pec: fabio.rossi@pec.ordineavvocaticatania.it; fax 095/432849; c.f.:rssfmr71I06c351z – ed elettivamente domiciliata a Parma, Strada Garibaldi n. 38, presso lo studio dell'avv. Irene Lo Bue;

contro

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA;**
- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LIGURIA;**
- **AMBITO SCOLASTICO TERRITORIALE DI IMPERIA;**
- **AMBITO SCOLASTICO TERRITORIALE DI MODENA.**

*

**PREMESSA:
SULL'INTERESSE A RICORRERE**

*

La prof.ssa La Cono è docente specializzata nella disciplina di sostegno agli alunni disabili (*Area Tecnica – Professionale - Artistica* - AD03), assunta a tempo indeterminato con decorrenza dall' 1/9/2014 ed è attualmente in servizio presso l'Istituto di Istruzione Superiore "*Cattaneo - Deledda*" di Modena (si confronti l'allegato contratto di lavoro).

Tuttavia, la ricorrente, come si vedrà più avanti, avrebbe avuto diritto all'assunzione a tempo indeterminato già dal 2010.

E', quindi, interesse della medesima ricorrente vedersi riconosciuto il diritto alla retrodatazione dell' immissione in ruolo.

Invero, l'esatta decorrenza dell'assunzione a tempo indeterminato eviterebbe, anzitutto, alla prof.ssa La Cono di incorrere ingiustamente nel blocco quinquennale dei trasferimenti, imposto ai docenti assunti a tempo indeterminato a decorrere dall'anno 2011 dal comma 21 art. 9 del Decreto-legge 13 maggio 2011 n. 70 (conv. in L. 106/11).

Al riguardo, si sottolinea che la ricorrente, al fine di ottenere la stabilizzazione lavorativa agognata per lunghi anni, si è dovuta trasferire a Modena, allontanandosi dalla propria abitazione di Messina e dovendo rinunciare a prendersi cura della madre quasi ottantenne, di cui la stessa era l'unico familiare convivente (vedasi l'allegata certificazione anagrafica).

Sotto altro profilo, la spettante retrodatazione giuridica dell' assunzione a tempo indeterminato, con un guadagno di ben 4 anni di anzianità di servizio di ruolo, farebbe maturare alla ricorrente un maggior punteggio nelle graduatorie interne degli istituti scolastici, utilizzate annualmente ai fini delle procedure di mobilità dei docenti, evitando, in ogni caso, che la stessa, quale neo assunta, venga individuata quale docente soprannumeraria e, quindi, perdente posto.

Infine, quanto agli effetti sulla ricostruzione di carriera, il riconoscimento del diritto alla retrodatazione garantirebbe alla ricorrente un trattamento retributivo più favorevole, atteso il differimento del primo gradone stipendiale dal 2° all'8° anno di servizio, previsto dall'art.9 comma 17 del medesimo D.L.

70/11 (come applicato dal CCNL del Comparto Scuola del 19/7/2011) per i docenti assunti a tempo indeterminato a decorrere dall' 1/9/2011; con i conseguenti, ulteriori, effetti sulla futuro trattamento pensionistico.

*

MOTIVI

I

SULLA ILLEGITTIMITA'

(RECTIUS, INCOSTITUZIONALITA')

DEL COLLOCAMENTO IN CODA DELLA RICORRENTE

VIOLAZIONE DELL'ART. 401, COMMA 2, D.LGS. N. 294/1997, COME SOSTITUITO DALL'ART. 1, COMMA 6, LEGGE N. 124/1999 - VIOLAZIONE DELL'ART. 2, COMMA 3, D.L. N.255/2001, CONV. CON MODIFICHE IN LEGGE N. 333/2001 - VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMI 605 e 607, LEGGE N. 296/2006 - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA DI CUI ALL'ART. 3 COST. - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO ED IMPARZIALITÀ DELLA P.A. DI CUI ALL'ART. 97 COST. -

VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO MERITOCRATICO PER L'ACCESSO AL PUBBLICO IMPIEGO DI CUI ALL'ART.51 COST.

*

La prof.ssa La Cono ha presentato domanda d'inserimento, in relazione alla disciplina d'insegnamento AD03, nella graduatorie ad esaurimento predisposta dall'Ufficio Scolastico Provinciale di Imperia (ora denominato Ambito Territoriale) per le assunzioni a tempo indeterminato da effettuarsi nel biennio scolastico 2009-2010 e 2010-2011.

Sennonché, il citato Ufficio scolastico, con riguardo ai nuovi richiedenti, non ha proceduto al loro inserimento in graduatoria "a pettine", ossia in base all'effettivo punteggio da essi posseduto, ma ha compilato una diversa e separata graduatoria di "coda" rispetto ai docenti già inseriti nei precedenti anni; ciò in palese violazione della legislazione in materia di reclutamento del personale docente, che ha sempre consentito la possibilità di trasferimento degli insegnanti precari dalle graduatorie di una provincia a quelle di un'altra, sull'intero territorio nazionale, senza alcuna penalizzazione riguardo alla posizione nella nuova provincia di destinazione (cfr. art. 401, comma 2, d.lgs. n. 294/1997, sostituito dall'art. 1, comma 6, legge n. 124/1999, nonché art. 2, comma 3, d.l. n. 255/2001, conv. con modifiche in legge n. 333/2001); e, ancor prima, in violazione dei principi costituzionali di imparzialità e buon andamento della p.a. (art.3, 51 e 97 Cost.).

Invero, l'illegittimità (*rectius*: incostituzionalità) della bipartizione (pettine e coda) delle graduatorie del personale docente è stata accertata in ogni sede giurisdizionale dinanzi a cui la questione è approdata.

Già il TAR Lazio, sede di Roma, Sez. 3^a bis, con la sentenza n. 10809 del 27/11/2008, aveva annullato gli atti ministeriali (decreto del 16/3/2007 e successiva nota applicativa n. 5485 del 19/3/2007), con cui il Direttore generale del Ministero della Pubblica Istruzione - Direzione Generale per il Personale della Scuola, subito dopo aver ribadito - per gli aa.ss. 2007/08 e 2008/09 - la regola (di fonte primaria) della libera trasferibilità del personale precario con salvezza dei diritti di graduatoria in base al punteggio posseduto, aveva previsto che, invece, per i successivi aa.ss. 2009/10 e 2010/11, il trasferimento di provincia avrebbe comportato il declassamento in coda dei richiedenti, a prescindere dal punteggio posseduto per titoli culturali, professionali e di servizio. Il Consiglio di Stato, con ordinanza n.1525/09

denegava, poi, la sospensione della citata sentenza, confermando, per tal via, l'irragionevolezza della bipartizione delle graduatorie decretata dall'Amministrazione scolastica.

Nonostante il chiaro e univoco orientamento giurisprudenziale già formatosi sulla vicenda, il MIUR, con imbarazzante spregiudicatezza istituzionale, ribadiva, con l'art.1, comma 11, del D.M. n. 42 dell'8.4.2009, l'inserimento in coda, nelle graduatorie valide per gli aa.ss. 2009/10 e 2010/11 (riguardo alle quali oggi si controverte), dei docenti trasferitisi di provincia.

L'illegittimità del nuovo atto ministeriale veniva acclarata ulteriormente dal TAR Lazio con numerose pronunzie (*ex multis*, ordinanza cautelare n.2575 del 4/6/09), confermate dal Consiglio di Stato con altrettante ordinanze di rigetto degli appelli proposti dal Ministero dell'Istruzione (*ex multis*, ordinanza n. 4794 del 29/9/2009).

A tal punto, nell'evidente tentativo di superare le avverse e ripetute pronunce giurisdizionali, intervenne la legge di conversione del 24 novembre 2009 n.167, con cui venne aggiunto il comma 4 ter all'art. 1 del d.l. 25 settembre 2009 n. 134, che dettò una norma 'pseudo - interpretativa' dell'art. 1 comma 605 lett. c) della legge n. 296/2006, nel senso di consentire ai docenti richiedenti l'inserimento in graduatorie di altre province, rispetto a quella di originario inserimento, soltanto «*dopo l'ultima posizione di III fascia nelle graduatorie medesime*».

Tuttavia, a seguito della relativa questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tar Lazio, sulla materia si è pronunziata la Corte Costituzionale che, con la sentenza n.41 del 9 febbraio 2011, ha sancito l'illegittimità costituzionale del citato art.4, comma 1 ter, d.l. n. 134/2009, per contrasto, sotto più profili, con l'art.3 Cost.

Più in particolare, la Consulta, in ordine al contenuto della disposizione censurata, ha evidenziato che «*l'effetto di tale previsione è, quindi, quello della sospensione per il biennio 2009-2011 della regola secondo la quale i suddetti mutamenti di graduatoria devono avvenire nel rispetto del principio del merito e, quindi, con il riconoscimento del punteggio e della posizione attribuiti al singolo docente nella graduatoria di provenienza*». Invero - prosegue la Consulta - «*la scelta operata dal legislatore con la legge n.124 del 1999, istitutiva delle graduatorie permanenti, è quella di individuare i docenti cui attribuire le cattedre e le supplenze secondo il criterio del merito. La disposizione impugnata deroga a tali principi e, utilizzando il mero dato formale della maggiore anzianità di iscrizione nella singola graduatoria provinciale per attribuire al suo interno la relativa posizione, introduce una disciplina irragionevole che - limitata all'aggiornamento delle graduatorie per il biennio 2009-2011 - comporta il totale sacrificio del principio del merito posto a fondamento della procedura di reclutamento dei docenti e con la correlata esigenza di assicurare, per quanto più possibile, la migliore formazione scolastica. L'art. 1, comma 4-ter, del d.l. n. 134 del 2009 si pone, quindi, in contrasto con l'art. 3 della Cost.*».

Il Giudice delle leggi, quindi, non poteva essere più chiaro nel rimarcare la grave lesione del principio meritocratico procurata dalla norma di legge censurata, puntualizzando, allo stesso tempo, il carattere assolutamente 'originale' della stessa rispetto ai consolidati principi concorsuali in materia di graduatorie del personale docente.

La dichiarazione d'incostituzionalità dell'art. 1 comma 4-ter del d.l. n.134 del 2009 (introdotto dalla legge di conversione del 24 novembre 2009

n.167), rende, quindi, definitiva e non più contestabile la condizione d'illegittimità (rectius: d'incostituzionalità) del sistema di graduatorie arbitrariamente bipartite in "pettine" e "coda", introdotto già nel mese di luglio 2009, cui la norma legislativa in questione aveva tentato di dare copertura legislativa 'ex post'.

E', peraltro, nota l'efficacia retroattiva ed erga omnes delle sentenze della Consulta dichiarative di incostituzionalità: «le pronunzie di accoglimento del giudice delle leggi - dichiarative di illegittimità costituzionale - eliminano la norma con effetto ex tunc, con la conseguenza che essa non è più applicabile, prescindendo dalla circostanza che la fattispecie sia sorta in epoca anteriore alla pubblicazione della pronunzia, perché l'illegittimità costituzionale ha per presupposto l'invalidità originaria della legge - sia essa di natura sostanziale, procedimentale o processuale - per contrasto con un precetto costituzionale» (Cassazione civile, Sez. I, 18 luglio 2006, n. 16450).

La richiamata pronuncia della Consulta è stata, quindi, applicata prima dai giudici amministrativi (si confronti, *ex multis*, Consiglio di Stato, Sez. VI, sentenza 27 aprile 2011, n. 2486) e successivamente - attesa la devoluzione della materia de qua alla giurisdizione del giudice del lavoro - dalla copiosa giurisprudenza lavoristica, che ha costantemente disapplicato tutti gli atti amministrativi (peraltro, in gran parte già annullati o, comunque, sospesi dai Giudici amministrativi) che hanno configurato, in sede centrale, e dato applicazione, in sede locale, all'arbitraria collocazione in coda dei docenti trasferiti di provincia, con il connesso obbligo per l'Amministrazione scolastica di porre in essere ogni attività necessaria a garantire, ai soggetti danneggiati dall'illegittima (rectius: incostituzionale) condotta amministrativa, il bene della vita ingiustamente violato (si confronti, *ex multis*, le alleghe pronunzie: sentenza n.135/13 Tribunale Lavoro di Reggio Emilia; sentenza n.402/13 Tribunale Lavoro di Enna; ordinanza del 9/7/12 Tribunale Lavoro di Ravenna; sentenza n. 2248/13 Tribunale Lavoro di Catania; sentenza n. 626/12 Tribunale Lavoro di Gela; ordinanza del 20/7/2013 - Tribunale Lavoro di Catania; ordinanza del 9/10/2012 - Tribunale Lavoro di Catania; ordinanza del 18/4/2012 - Tribunale Lavoro di Enna; ordinanza del 24/9/2012 - Tribunale Lavoro di Catania).

*

II

SUL DIRITTO ALL'IMMISSIONE IN RUOLO NELLA DISCIPLINA AD03 (CON DECORRENZA 1/9/2010)

Alla luce del superiore *excursus* normativo e giurisprudenziale, non può, quindi, revocarsi in dubbio che l'odierna ricorrente aveva pieno diritto all'inserimento a pettine – cioè in base al punteggio posseduto e senza declassamenti di sorta – nelle graduatorie in questione.

Specificamente, si osserva che l'Ufficio Scolastico di Imperia, nel 2010, attribuì alla prof.ssa La Cono punti 134 nella graduatoria di coda AD03 ("Sostegno – Area Tecnica – Professionale - Artistica") che qui interessa; punteggio che, come verificabile in allegato, avrebbe consentito alla stessa di superare tutti i docenti della graduatoria principale (tra cui, poi, quelli immessi in ruolo).

Orbene.

L' USP di Imperia, nel citato anno scolastico, ha proceduto all'immissione in ruolo dei docenti Anna Festa (punti 29) e Margherita Pansini

(punti 24); entrambi con punteggio inferiori alla ricorrente (fino a 110 punti in meno!).

Vi è, quindi, la prova *per tabulas* che, ove l'amministrazione scolastica, come doveroso, avesse collocato la prof.ssa La Cono nella graduatoria principale, quest'ultima, con il punteggio faticosamente maturato negli anni, sarebbe stato assunta a tempo indeterminato già far data dall'1/9/2010.

Né, per prevenire pretestuose eccezioni, può avere rilevanza che nella graduatoria di coda fossero presenti altri docenti con punteggio superiore alla ricorrente.

I suddetti docenti, difatti, contrariamente alla prof.ssa La Cono, non hanno contestato la propria collocazione in coda e, quindi, non potrebbero prevalere, ai fini dell'immissione in ruolo, sulla scorta di una posizione tuttora deteriore.

E', peraltro, notorio che, poiché il citato D.M. del 2009 consentiva l'inserimento in ben quattro distinte province (quella di originaria iscrizione, più altre tre), molti di coloro che risultavano inseriti in coda nelle varie province d'Italia si erano iscritti solo cautelativamente, senza, poi, essere effettivamente disposti a trasferirsi lontano dalla propria provincia d'origine; la gran parte, poi, si sono effettivamente sistemati, negli anni, in una delle citate quattro province in questione, rimanendo, ovviamente, disinteressati alle altre tre.

A tale specifico riguardo, si richiama l'approfondita ordinanza cautelare del 20/7/2013 emessa dal Tribunale di Catania - Dott. Fiorentino, nella quale si rimarca ***“non assume di per sé rilevanza il numero dei docenti che precedono la ricorrente inseriti in coda perché, a seguito del decorso del tempo e del prolungarsi dell'incertezza del panorama normativo di riferimento, per le scelte personali effettuate o per il mutamento delle circostanze sopravvenute nel frattempo, gli stessi potrebbero comunque non avere più interesse all'assunzione presso l'ambito territoriale provinciale (per assunzione in altre Province, pensionamento o altre cause)”*** (nel medesimo senso, sentenza Tribunale Lavoro di Catania n. 2248/13); nonché, più estesamente, la sentenza n.324/14 emessa dal Tribunale di Caltagirone – dott.ssa Cutrona: ***“Per il principio di vicinanza della prova, graverebbe, infatti, sull'amministrazione scolastica, che ha formulato specifica eccezione, la dimostrazione dell'eventuale esistenza di altri docenti in condizione di perdurante precariato, con punteggio superiore, rispetto agli istanti e della volontà di tali ipotetici docenti di trasferirsi nelle graduatorie di aspirato trasferimento (anziché permanere nella graduatoria di previa iscrizione ovvero trasferirsi in una delle due graduatorie indicate all'atto dell'aggiornamento delle graduatorie medesime), ai fini della confutazione dell'interesse ad agire.***

Una questione di tal fatta, postulata in termini così generali ed astratti, condivisibilmente è stata considerata esplorativa e rigettata dalla giurisprudenza, copiosa in tutto l'ambito nazionale (cfr. produzione giurisprudenziale allegata in atti). Invero, la valutazione dell'interesse ad agire degli odierni ricorrenti non può fondarsi sulla supposta esclusione della possibilità di collocarsi in posizione utile all'assunzione, laddove il MIUR avesse agito diversamente e, dunque, avesse contestualmente ed analogamente collocato in detta graduatoria gli altri colleghi in coda, posto che il presupposto di fatto invocato da parte della difesa ministeriale, pacificamente, non si è realizzato.

Pertanto, la prospettazione, del tutto ipotetica ed eventuale, non è comunque in grado di precludere l'esercizio del diritto soggettivo, atteso

che non risulta provato che tutti i docenti che il Ministero resistente pretenderebbe di inserire “a pettine” abbiano, a loro volta, proposto azione o abbiano chiesto di essere inseriti nella graduatoria ad esaurimento in questione.”.

A conferma della pregnanza e fondatezza delle sopra riportate osservazioni dei Giudici del Lavoro si allegano, a mero titolo esemplificativo, stampe *internet* da cui si evince la già avvenuta immissione in ruolo di numerosi docenti che precedevano nella graduatoria di coda l'odierna ricorrente.

E', quindi, solo per ulteriore tuziorismo difensivo e senza inversione dell'onere della prova (che si ritiene essere a carico dell'Amministrazione, anche in virtù del c.d. principio di vicinanza) che, ove il Tribunale, improbabilmente, dovesse ritenere rilevante anche la posizione di chi non ha contestato il proprio inserimento in coda né ha dato segno alcun di interesse al ruolo su Imperia, si chiede, in via istruttoria, che venga ordinata al MIUR la produzione dei tabulati relativi allo *status* lavorativo di tutti i docenti che precedevano la ricorrente nella graduatoria di coda AD03 del 2009 per l'assunzione a tempo indeterminato nella provincia di Imperia e i relativi decreti di nomina e contratti di lavoro; ciò al fine di verificare se gli stessi potrebbero oggi accettare il posto di ruolo rivendicato dalla ricorrente medesima.

Fermo restando che la possibilità di accettazione non prova di per sé l'interesse all'accettazione medesima, che l'Amministrazione medesima dovrebbe ulteriormente provare.

*

Per tutto quanto sopra esposto, la prof.ssa Roberta La Cono, come sopra rappresentata e difesa,

CHIEDE

che l'ill.mo Tribunale adito, disapplicato ogni contrario atto amministrativo (ai sensi dell'art. 5 legge 20 marzo 1865 n. 2248 All. E e dell'art.63 D.LGS.165/01), Voglia:

- accertare e dichiarare l'illegittimità della graduatoria provinciale AD03 per l'assunzione a tempo indeterminato del personale docente, pubblicata dall'U.S.P. di Imperia in data 7/8/10, nella parte in cui la prof.ssa La Cono non vi è stata collocata al 1° posto con punti 134 e, conseguentemente, ordinarne, ora per allora, la relativa rettifica;

- conseguentemente accertare e dichiarare il conseguenziale diritto della ricorrente alla retrodatazione dell'assunzione a tempo indeterminato con decorrenza dall'1/9/2010 e, per l'effetto, ordinare alle amministrazioni scolastiche evocate in giudizio (ciascuna secondo le rispettive competenze) di attribuire alla ricorrente la dovuta decorrenza giuridica ed economica dal 2010 dell'assunzione a tempo indeterminato (previa, ove necessario, revoca dei contratti di lavoro illegittimamente stipulati con altri docenti); con rettifica del contratto a tempo indeterminato già stipulato con la determinata decorrenza sopra indicata;

- in via di mero subordine, ove il Tribunale non dovesse ritenere già accertati i presupposti giuridici e di fatto per il riconoscimento del diritto della ricorrente all'immissione in ruolo sin dal 2010, si chiede venga ordinato alle amministrazioni evocate in causa, dopo la rettifica della graduatoria nel senso sopra richiesto, la rinnovazione delle procedure di reclutamento a tempo indeterminato – graduatoria di sostegno AD03 '*Area Tecnica – Professionale – Artistica*' – già svolte per l'a.s. 2010/11, e, quindi, il l'attribuzione della dovuta

decorrenza giuridica ed economica dell'immissione in ruolo della ricorrente sulla scorta dei relativi esiti.

Con riserva di proporre, separatamente, azione per il risarcimento dei danni professionali, economici ed esistenziali conseguenti all'illegittima condotta dell'Amministrazione scolastica (in relazione alle quali è il presente atto è da intendersi quale formale atto di diffida).

Con vittoria di spese e compensi di avvocato.

Ai fini di cui al D.P.R. 115/2002 come modificato dal D.L. 98/2011 conv. in L. 111/2011, si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminabile e che la stessa è esente dal versamento del contributo unificato, ai sensi dell'art.37 comma 6, lett.b) n.2 del D.L. 98/2011 conv. in L.111/2011, in quanto la ricorrente ha un reddito annuale imponibile ai fini IRPEF inferiore ad €=32.298,99=, come da dichiarazione personale ai sensi del DPR 445/2000 allegata al fascicolo di parte.

Si allegano:

1) estratto graduatoria di coda AD03, pubblicata dall'USP di Imperia in data 7/8/2010;

2) estratto graduatoria principale AD03, pubblicata dall'USP di Imperia in data 30/7/2010;

3) prospetto delle assunzioni a tempo indeterminato, disciplina AD03, disposte nell'anno 2010 dall'U.S.P. di Imperia;

4) stampe *internet* attestanti l'immissione in ruolo dei docenti Angela Picaro, Grazia Zeus, Giulia Scialla, Savia Curto, Simona Parisi, Giuseppina Santoro, Angela Perniola, Claudia Naro, Patrizia Natale, Gabriella Rianna, Giampiero Licari, Liliana Cannone, Eugenio Brugiafreddo;

5) sentenza Tar Lazio, sede di Roma, Sez. III *bis*, 27.11.2008, n. 10809;

6) ordinanza Consiglio di Stato n. 1525/2009;

7) ordinanza Tar Lazio n. 2575/2009;

8) ordinanza Consiglio di Stato n. 4794/2009;

9) ordinanza Tar Lazio n. 4609/2009;

10) ordinanza Tar Lazio 5.2.2010, n. 230;

11) sentenza Corte Cost. 9.2.2011, n. 41;

12) sentenza Cons. di Stato, VI, 27.4.2011, n. 2486;

13) ordinanza Trib. Lav. Catania del 20/7/2013 – dott. Fiorentino; ordinanza Trib. Lav. Catania del 9/10/2012 - dott.ssa Musumeci; ordinanza Trib. Lav. Catania del 24/9/2012 – dott.ssa Delfa; ordinanza Trib. Lav. Enna del 18/4/2012 – dott. De Simone; ordinanza Trib. Lav. Catania del 6/8/14 - dott. Cupri; ordinanza Trib. Lav. Catania del 23/9/14 - dott. Cupri; ordinanza Trib. Lav. Catania n.31590 del 4/10/14 - dott.ssa Mirenda;

14) sentenza n.402/13 Tribunale Lavoro di Enna – dott. Stancanelli; sentenza n. 2248/13 Tribunale Lavoro di Catania – dott.ssa Cottini; sentenza n.135/13 Tribunale Lavoro di Reggio Emilia – dott.ssa Vezzosi; sentenza n. 626/12 Tribunale Lavoro di Gela – dott. Laurino; sentenza n. 342/14 Tribunale Lavoro di Caltagirone; sentenza n.2494/14 Trib. Lav. Catania - dott.ssa Scardillo;

15) contratto di lavoro a tempo indeterminato, con decorrenza 1/9/2014;

16) certificato di stato di famiglia e residenza relativo alla ricorrente;

17) autocertificazione reddituale, ai fini dell'esenzione dal versamento del contributo unificato, corredata da documento d'identità in corso di validità.

Catania, 27/4/2015

Avv. Fabio Rossi

Attestazione di conformità ai sensi dell'art. 16bis comma 9bis D.L. 179/2012

Il sottoscritto Avv. Fabio Rossi, con studio in Catania, via Orto Limoni n. 7/H, C.F. RSSFMR71L06C351Z, ai sensi dell'art. 16 bis, co. 9 bis, D.L. n. 179/2012 (convertito con L. n. 221/2012), introdotto dal D.L. n. 90/2014, convertito con la legge 11 agosto 2014 n.114,
attesta

che il sovraesteso ricorso Roberta LA CONO/MIUR ed altri è conforme alla copia informatica dello stesso presente nel fascicolo informatico rubricato al n. 569/2015 R.G. Tribunale di Modena Sezione Lavoro - dott.ssa Valeria Vaccari.
Catania, 4/6/2015

Avv. Fabio Rossi
(firma digitale)